

Con il nuovo appalto integrato va pagata anche la progettazione definitiva

Limitazioni solo per le opere sotto soglia Ue Con i punteggi più peso alla qualità

di Roberto Mangani, Avvocato

Il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 113/2007) pone le premesse per il futuro ricorso all'appalto integrato di progettazione ed esecuzione, ma non lo rende ancora concretamente utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti. Infatti, in base alla norma transitoria inserita al comma 1-quinquies dell'articolo 253 le disposizioni in tema di appalto integrato possono ricevere attuazione solo successivamente all'entrata in vigore del regolamento generale del Codice. Quest'ultimo peraltro – nella versione sottoposta alla prima approvazione del Consiglio dei ministri – contiene ulteriori rilevanti previsioni specie per ciò che concerne la fase di redazione del progetto successiva all'aggiudicazione (si veda il numero 29/2007 di «Edilizia e Territorio»). Il rinvio opera sia per gli appalti sopra soglia che sotto soglia limitatamente ai settori ordinari; mentre viene confermata la vigenza dell'istituto per i settori speciali, rispetto ai quali non ha mai operato la relativa sospensione.

Le limitazioni

Tra le modifiche introdotte dal decreto correttivo, l'innovazione più significativa concerne l'individuazione di alcuni limiti per il ricorso all'appalto integrato per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Per questi viene stabilito – attraverso un periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 122 – che l'istituto possa essere utilizzato non in via generalizzata ma esclusivamente per determinati tipi di opere e cioè: a) lavori di speciali complessità o che riguardino l'attuazione di progetti integrati, la cui esatta definizione viene peraltro rinviata anch'essa al regolamento attuativo; b) lavori di manutenzione, restauro e scavo archeologico.

Le tipologie

Le altre novità attengono ad alcuni contenuti specifici della relativa disciplina. In via preliminare, va evidenziato che il Dlgs 113 non modifica la scelta originaria del Codice dei contratti di prevedere due diverse tipologie di appalto integrato. La prima, che è quella tradizionale, in cui a base di gara viene posto il progetto definitivo e l'appaltatore provvede, in sede di esecuzione del contratto, a redigere la progettazione esecutiva e a realizzare i lavori. Il secondo tipo è invece quello più complesso in cui a base di gara viene posto il progetto preliminare e l'appaltatore provvede a presentare un progetto definitivo in sede di offerta e successivamente, nella fase di esecuzione del contratto, a redigere la progettazione esecutiva e a realizzare i lavori.

Le novità

Con riferimento a questa seconda tipologia il decreto correttivo – attraverso l'aggiunta di un periodo all'articolo 53, comma 2, lettera c) – introduce due significative novità, che attengono entrambe alla fase di presentazione dell'offerta. La prima si sostanzia nella necessità di una maggiore specificazione dell'offerta economica presentata in sede di gara. Tale offerta deve indicare separatamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Va rilevato che l'indicazione di un corrispettivo specifico anche per la progettazione definitiva sembra presupporre che, almeno rispetto al concorrente aggiudicatario del contratto, questa debba essere pagata ancorché sia stata redatta ai soli fini della presentazione dell'offerta. La seconda novità attiene invece al momento valutativo dell'offerta presentata. Poiché questa, come visto, si compone non solo della parte economica ma anche del progetto definitivo, viene introdotta una previsione che rinvia all'emanando regolamento l'individuazione dei fattori ponderali da assegnare ai diversi pesi o punteggi al fine di valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali e ambientali del progetto presentato. La previsione sembra rispondere a un duplice obiettivo. Da un lato, valorizzare, ai fini della scelta dell'aggiudicatario, i profili progettuali dell'offerta; dall'altro, individuare, attraverso le norme regolamentari, una serie di parametri di riferimento per la valutazione di tali profili progettuali al fine di limitare la discrezionalità della stazione appaltante in sede di gara.

La qualificazione

Un'ulteriore novità – riferita questa volta a entrambe le tipologie di appalto integrato – è introdotta attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 53. Viene stabilito che, nel caso in cui l'appaltatore si avvalga ai fini

della redazione del progetto di soggetti qualificati (cioè di progettisti indicati in sede di offerta ovvero associati) la stazione appaltante può scegliere – dandone preventiva evidenza nel bando di gara – di corrispondere direttamente a tali soggetti i compensi relativi all'attività di progettazione. Anche in questo caso si tratta di una norma che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe contribuire a garantire un'adeguata qualità degli elaborati progettuali, attraverso il meccanismo di corresponsione diretta dei compensi spettanti al progettista diretto a eliminare intermediazioni dell'appaltatore che, in astratto, potrebbe avere interesse a ridurre il più possibile la quota di corrispettivo da riconoscere al progettista, con il rischio di compromettere il livello qualitativo delle prestazioni rese da quest'ultimo.